C.F.I.

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA

COVID-19

INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

ADDENDUM AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Documento ex art 28, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Datore di Lavoro

Dott. Camillo De Berardinis

RSPP

Ing. Luca Marzi

Medico Competente

Dott.ssa Barbara Rori

R.L.S.

Rag. Armando Castrichelli

Redatto in collaborazione con

igeam®
Competence by your side.

MARZO 2020

SOP-L02-DVR- 2.06_05-04-18

SOMMARIO

PREMESSA **3**

1 INTRODUZIONE **3**

1.1 Caratterizzazione dell'agente biologico 3

1.2 Sintomatologia e modalità di trasmissione 3

1.3 Analisi di contesto 5

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO **6**

3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO AZIENDALE **7**

4 CRITERI E METODOLOGIE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E DEI LAVORATORI ESPOSTI **8**

5 INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO E DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE **9**

5.1 Caratterizzazione del livello di rischio di per attività per CFI 11

5.2 Misure di prevenzione e protezione collettiva e individuale adottate 11

5.3 Ulteriori misure di tutela previste per contenimento della diffusione del contagio all'interno dell'azienda 13

5.4 Dispostivi di protezione individuale 13

5.5 Gestione Appaltatori/subappaltatori e Soggetti Terzi esterni all'azienda 14

6 GESTIONE DEGLI EVENTUALI CASI SOSPETTI E/O DI CONTAGIO **15**

7 GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA **16**

ALLEGATI

- Allegato 1: INFORMATIVA AI LAVORATORI CORONAVIRUS
- Allegato 2: INFORMATIVA SMART-WORKING-LAVORO DA CASA
- Allegato 3: Provvedimenti normativi e Ordinanze

Premessa

Il presente documento, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi generale predisposto da CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. , è finalizzato alla individuazione delle ulteriori misure di tutela che il Datore di Lavoro deve attuare per la tutela dei lavoratori a fronte dell'emergenza sanitaria internazionale da nuovo Coronavirus SARS-CoV-2.

Esulano dalla presente trattazione le misure generali definite dalle Autorità governative, Nazionali e Internazionali, a cui devono obbligatoriamente attenersi tutti i cittadini in quanto tali, per la tutela della salute pubblica e il contenimento della diffusione del contagio.

In considerazione della continua evoluzione dello scenario emergenziale in atto, il documento potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti/integrazioni.

1 Introduzione

I contenuti di seguito riportati sono stati elaborati sulla base delle informazioni fornite dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione, e oggetto di analisi e condivisione con il RLS.

1.1 Caratterizzazione dell'agente biologico

I coronavirus virus sono una famiglia di virus a RNA, che possono essere trasmessi sia tra gli animali che nell'uomo.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha identificato questo nuovo coronavirus con il termine: *"Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus-2" (SARS-CoV-2*).

La patologia provocata dal virus è invece codificata: "*COVID-19*" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata") e interessa prevalentemente l'apparato respiratorio.

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici, secondo i dati di letteratura al momento disponibili, si stima che vari fra 2< e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

1.2 Sintomatologia e modalità di trasmissione

L'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse secca e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie che possono degenerare in complicazioni più gravi fino ad essere fatale. In particolare, l'OMS e la comunità scientifica ad oggi ha rilevato che la maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di

cure speciali. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie[1].

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Al momento il tasso di mortalità medio è di circa il 2%, anche se è stata riscontrata una incidenza lievemente maggiore in taluni Paesi (Fonte OMS).

Il coronavirus si trasmette da una persona infetta a un'altra in modo simile ai virus dell'influenza stagionale, attraverso:

- Contatti stretti interpersonali: mediante droplets, ovvero goccioline di secrezioni respiratorie (tossendo e starnutendo) e di saliva, prodotte dal soggetto infetto che possono entrare in contatto con le mucose orali o nasali di chi si trova a stretto contatto; toccando o stringendo la mano contaminata da tali droplets e poi portarla a contatto con le mucose della bocca, naso e occhi;
- Contatti con superfici infette: toccando oggetti o superfici contaminati dal virus e portando le mani (non ancora lavate) a contatto con la bocca, il naso o gli occhi.

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

A seguito degli studi ad oggi condotti, si pensa che i soggetti siano maggiormente contagiosi quando sono in fase sintomatica. La possibilità che il virus sia trasmesso da un soggetto infetto in fase asintomatica , sebbene non possa essere esclusa a priori, non si ritiene sia la principale modalità di trasmissione alla base della diffusione del virus nella comunità.

Il Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC) definisce "contatto stretto":

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le screzioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei dui posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri

[1] *Fonte: Ministero* della Salute: FAQ – Covid-19, domande e risposte.
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#2

dell'equipaggio addetti alla sezione dell'areo dove il caso indice era seduto (qualore il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).[2]

Non esistono al momento trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili vaccini per proteggersi dal virus in esame. E' importante però ricordare, anche nelle comunicazioni formali che saranno adottate, che la maggior parte delle persone infette da coronavirus, in assenza di quadri clinici pregressi già compromessi, generalmente guarisce spontaneamente.

La "quarantena" è un periodo di isolamento e di osservazione di durata variabile al quale vengono sottoposte persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. L'origine del termine quarantena si riferisce alla durata originaria di quaranta giorni, che in passato si applicava rigorosamente soprattutto a chi proveniva dal mare. Oggi, il tempo indicato per laquarantena è stato ridotto e varia a seconda delle varie malattie infettive, in particolare relativamente al periodo d'incubazione identificato per quella malattia infettiva. Per il coronavirus la misura della quarantena, con sorveglianza attiva, è stata fissata a 14 giorni, e si applica agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19. La misura di quarantena è da ritenersi derogabile per il personale sanitario e quello delle forze armate. [3]

1.3 Analisi di contesto

I primi casi di polmonite ad eziologia "ignota" sono stati rilevati in Cina presso la città di Wuhan, il 31 dicembre 2019. Il 9 gennaio 2020 è stato identificato il nuovo coronavirus SARS-CoV-2. L'epidemia da SARS-CoV-2, dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente la Cina sebbene siano stati segnalati casi in numerosi altri Paesi in diversi continenti. Negli ultimi giorni si osserva un leggera flessione nella curva epidemica relativa ai casi confermati in Cina. Tuttavia, secondo gli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), il numero dei casi individuati in Europa può aumentare rapidamente, inizialmente con trasmissione sostenuta localizzata (focolai) e, qualora le misure di contenimento non risultassero efficaci, poi diffusa.

L'Italia è al momento il secondo paese al mondo per numero di casi. La situazione è caratterizzata dalla presenza di diversi focolai secondari, inizialmente localizzati prevalentemente in Lombardia e Veneto, che si stanno diffondendo e per i quali sono state definite misure di contenimento applicate su tutto il territorio nazionale ed indirizzate ad impedire la diffusione del contagio.

---

[2] *Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 february 2020, disponibile all'indirizzo* http://www.edc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human.-infection-novel-coronavirus-2019-ncov-

[3] *Fonte: Circolare del Ministero della Salute n. del 21 febbraio 2020 e succesiva nota di precisazione n. 6144 del 27 febbraio 2020.*

I collegamenti aerei con la Cina sono stati bloccati e tutti coloro che sono stati in Cina negli ultimi 14 giorni sono sottoposti a sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria. Analogo trattamento è stato esteso a chi è stato comunque in altre aree a rischio negli ultimi 14 giorni.

2 Inquadramento normativo

Per quanto attiene gli obblighi in capo al Datore di Lavoro per la tutela dei lavoratori nel contesto emergenziale in atto questi si inquadrano nell'ambito della più generale valutazione dei rischi di cui al comma 1 dell'art.28 D.Lgs81/08 e smi e negli obblighi di cooperazione e collaborazione con i datori di lavoro delle ditte appaltatrici/lavoratori autonomi di cui all'art. 26 del citato decreto.

Il Consiglio dei Ministri, in data 31/01/2020, ha decretato lo stato di emergenza per i prossimi 6 mesi; ulteriori provvedimento sono stati emanati successivamente a tale data, sia a cura del Consiglio che di altre Istituzioni a livello Nazionate e territoriale, i cui riferimenti sono nel seguito indicati e riportati in allegato:

- Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22 gennaio 2020 "*Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina"*;
- Circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27 gennaio 2020 "*Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina"*;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- DPCM, 23 febbraio 2020 "*Disposizioni attuattive del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- DPCM, 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Circolare del Ministero della Salute n. 5889 del 25 febbraio 2020 "*Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020*";
- Circolare del Ministero della Salute n. 6337 del 27 febbraio 2020 "*Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico*";
- Circolare del Ministero della Salute n. 6360 del 27 febbraio 2020 "*COVID-19. Aggiornamento*";
- Circolare del Ministero della Salute n. 6607 del 29 febbraio 2020 "*Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2*";

- DPCM, 01 marzo 2020 "*Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- DPCM, 04 marzo 2020 "*Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- DPCM, 08 marzo 2020 "*Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- DPCM, 09 marzo 2020 "*Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 09 marzo 2020 "*COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso*";
- DPCM, 11 marzo 2020 "*Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- *Ordinanze Regionali (in particolare, ordinanze del Presidente della Regione Lazio n.Z0004, .Z0005 e .Z0006 dell'8, 9 e 10 marzo 2020)*

Come specificato in Premessa, si ribadisce che tali disposizioni sono cogenti per tutti i cittadini al di là del contesto aziendale di riferimento, oltre a individuare specifiche direttive che interessano taluni comparti lavorativi (Scuola, Sanità, ecc.), e sono finalizzate alla tutela della popolazione in generale.

3 Descrizione del contesto aziendale

C.F.I. - Cooperazione Finanza Impresa è una società finanziaria di partecipazione che opera con le imprese cooperative di produzione lavoro di ogni settore compresi i servizi, con le piccole società cooperative e con le cooperative sociali; la società opera come Impresa Finanziaria di Partecipazione ed i dipendenti e soci lavoratori svolgono essenzialmente attività di ufficio.

La sede di lavoro di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. si trova in Via Giovanni Amendola 5 a Roma. I dipendenti svolgono essenzialmente attività tipiche di ufficio, generalmente svolte in back-office in sede o, secondo necessità, su appuntamento presso clienti esterni.

4 Criteri e metodologie per la caratterizzazione degli scenari di rischio e dei lavoratori esposti

Per poter procedere ad una caratterizzazione della popolazione dei lavoratori potenzialmente esposti in relazione alle attività svolte e diversi scenari di rischio, si è fatto riferimento alla classificazione operata dall'ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control (crf. *"Outbreak of Novel Coronavirus Disease 2019 - Covid-19: increased trasmission globally-fifth update" pubblicato 2 Marzo 2020*).

In particolare si definiscono **4 scenari di rischio** associati a contesti geografici:

- **Scenario 1**: aree in cui non sono noti o sono presenti rari casi di contagio di prima generazione (importati) o di seconda generazione (autoctoni) circoscritti con link epidemiologico conosciuto e sistema sanitario non critico;
- **Scenario 2**: aree in cui sono presenti focolai di infezione localizzati e casi di seconda generazione, il cui sistema sanitario è efficiente/non sottopressione;
- **Scenario 3**: aree in cui sono presenti focolai di infezione indistinti/diffusi su tutto il territorio nazionale/Paese e sistema sanitario sotto pressione (es. Italia)
- **Scenario 4**: aree in cui sono presenti focolai di infezione indistinti/diffusi su tutto il territorio nazionale/Paese e sistema sanitario in crisi (es. Cina inizio epidemia);

Le attività svolte dai lavoratori sono quindi riclassificate in **4 macrotipologie** in funzione della probabilità di contagio rispetto alla "popolazione":

1) **Attività con esposizione analoga a quella "popolazione":** attività (non sanitarie) senza o con limitato contatto con pubblico/utenti esterni (es. attività di ufficio, magazzinaggio, ecc.);
2) **Attività a "rischio generico aggravato"**: attività non sanitarie che comportano interazione diretta e/o stretta vicinanza con volumi significativi di soggetti (es. guide musei, addetti front office, insegnanti, commessi in esercizi commerciali ecc.);
3) **Attività in trasferta** (sul territorio Nazionale e Estero);
4) **Attività sanitarie e di assistenza socio sanitaria, attività di Protezione Civile.**

Per definire invece il **livello di rischio** associato all'esposizione dei lavoratori, occorre rapportare la macrotipologia di attività allo scenario di esposizione come indicato nella seguente matrice.

Attività	Scenari di esposizione / E	SCENARIO 1: assenza di contagi o casi sporadici e Sistema sanitario non critico	SCENARIO 2: focolai localizzati e Sistema sanitario non sottopressione	SCENARIO 3: focolai indistinti e/o diffusi nel Paese e Sistema sanitario sotto pressione (es. Italia)	SCENARIO 4: focolai indistinti e/o diffusi nel Paese e Sistema sanitario in crisi
	A	1	2	3	4
ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE ANALOGA ALLA POPOLAZIONE	1	1	2	3	4
ATTIVITA' CON RISCHIO GENERICO AGGRAVATO	2	2	4	6	8
ATTIVITA' IN TRASFERTA	3	3	6	9	12
ATTIVITA' SANITARIE, ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, PROTEZIONE CIVILE	4	4	8	12	16

5 Individuazione dei profili di rischio e delle relative misure di prevenzione e protezione

La matrice di correlazione macroattività/scenario di esosizione permette di individuare quindi **tre profili di rischio** così come evidenziati nella tabella successiva.

Profili di rischio	Rischio	
R ≤ 2	1	**RISCHIO BASSO**
3 ≤ R ≤ 6	2	**RISCHIO MEDIO**
R ≥ 8	3	**RISCHIO ALTO**

Ad ogni singolo profilo di rischio sono associate le misure minime di prevenzione e protezione (MPP) che il Datore di Lavoro deve porre in essere per salvaguardare, sul posto di lavoro, la salute dei lavoratori.

La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalla istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare fecendo

rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell'epidemia.

Di seguito si riportano le MPP suddivise per livello di rischio.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
- **Informazione** a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione di opuscoli e affissione di cartellonistica con le regole di buona prassi igienica; - **Coordinamento con i fornitori ed utenti esterni** affichè siano state adottate le necessarie misure di prevenzione, in conformità alle indicazioni emanate dagli Enti Competenti; - Disponibilità, sul luogo di lavoro, di **idonei mezzi detergenti per le mani;** - Garantire un **adeguato ricambio aria** (ventilazione naturale e/o artificiale); - Disporre una **adeguata pulizia** dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni; - **Allontanamento** immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del COVID-19.	- **Tutte le misure indicate per il rischio basso**; - Favorire, dove applicabile, la **modalità di lavoro a distanza** (smart working, lavoro agile, etc); - Riduzione al minimo di **trasferte e viaggi**; - Evitare **incontri collettivi** in situazioni di affollamento in ambienti chiusi, privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza; - Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il **«criterio di distanza droplet»** (almeno un metro di separazione tra i presenti); - **Regolamentare l'accesso** agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sale caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il «criterio di distanza droplet»; - **Limitare il sovraffolamento** delle aree aperte al pubblico;	- **Tutte le misure indicate per il rischio medio**; - **Divieto di trasferte e viaggi** nella aree a maggior rischio accertato o oggetto di provvedimenti restrittivi; - Utilizzare per lo svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di **collegamento da remoto**; - Sospensione delle attività con l'esterno (convegni, riunioni etc)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
	- **Regolamentazione ed informazione rivolta a terzi** (utenti esterni/fornitori) in merito al rispetto delle regole fondamentali (distanze da rispettare, comportamenti, precauzioni) per limitare la possibilità di contagio.	

5.1 Caratterizzazione del livello di rischio di per attività per CFI

Preliminarmente all'attribuzione del profilo di rischio è necessario procedere con la correlazione dei Gruppi Omogenei individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi con le macroattività previste della matrice.

Gruppo omogeneo	Macroattività
Impiegati Videoterminalisti	– Attività con esposizione analoga a quella "popolazione"

In funzione della Macroattività individuata, dello scenario di esposizione e del contesto in cui l'Azienda è inserita, di seguito si riporta l'elenco dei GOL presenti all'interno dell'azienda con il relativo livello di Rischio:

Gruppo omogeneo	Macroattività	Livello di Rischio
Impiegati videoterminalisti	– Attività con esposizione analoga a quella "popolazione"	– Rischio Medio

5.2 Misure di prevenzione e protezione collettiva e individuale adottate

Nel seguito si riportano le misure che il Datore di lavoro ha posto in essere nei luoghi di lavoro, ad ulteriore tutela della salute dei propri lavoratori, rafforzative delle normali disposizioni di prevenzione:

- Informativa a lavoratori e gli utenti (fornitori, visitatori, ecc.) mediante apposite comunicazioni/informative sulle caratteristiche, i sintomi e i sistemi di trasmissione del nuovo coronavirus e sulle norme comportamentali da osservare per aumentare i livelli di igiene;
- Coordinamento con eventuali fornitori affinchè siano state adottate le necessarie misure di prevenzione, in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute e delle Autorità territoriali e richiederne l'osservanza in occasione degli accessi ai luoghi di pertinenza dell'Azienda
- Disponibilità sul luogo di lavoro di idonei mezzi detergenti per le mani;
- Efficace manutenzione igienica dei locali e delle postazioni di lavoro anche intensificando gli interventi di pulizia e sanificazione;
- Distribuzione dei lavoratori rimasti in sede per necessità di servizio in tre locali separati e fornita disposizione di rispettare il «criterio di distanza droplet» (almeno un metro di separazione tra i presenti);
- Sospensione di tutte le attività con l'esterno (convegni, riunioni etc);
- Ove necessario, valutazione per attività diverse da quelle ordinarie, in relazione al luogo, alla tipologia di attività svolta, all'affollamento e alle caratteristiche dei luoghi di lavoro (contesto ambientale, impianti di aerazione forzata, ecc.) dell'opportunità di mettere a disposizione mascherine di protezione delle vie respiratorie (almeno FFP2) e guanti monouso con le relative indicazioni per l'utilizzo e il corretto smaltimento. Su tale aspetto il Servizio di Prevenzione e Protezione è comunque a disposizione per valutare caso per caso tale opportunità;
- Ove necessario, messa a punto, in collaborazione con il medico competente, di procedure supplementari, rispetto a quelle già definite per la gestione delle emergenze sanitarie e per la buona prassi igienica, per la profilassi di emergenza (si veda anche quanto descritto più avanti in questa comunicazione). In tale contesto sarà necessario definire le modalità di coordinamento con le autorità sanitarie nell'eventualità di casi sospetti. Divulgare preventivamente i contatti per comunicare tempestivamente con le autorità cui rivolgersi in caso di emergenza e in caso di osservazione di sintomatologie sospette (**numero verde 1500 o numeri verdi regionali: 800.89.45.45 per la Lombardia e 800.118.800 per il Lazio**).

Al momento della redazione del presente documento risultano sospesi viaggi di lavoro e trasferte. Nel caso necessità di lavoro improcrastinabili ne comportino la necessità, la loro autorizzazione sarà subordinata alla preliminare adozione delle seguenti misure:

- un assessment preliminare del luogo di destinazione attraverso l'acquisizione di informazioni sul contesto ambientale e sanitario, consultando i siti istituzionali e Fonti di riferimento(Ministero Esteri/WHO ecc.),
- la verifica, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione aziendale, delle eventuali dotazioni di protezione individuale e ulteriori indicazioni e regole comportamentali da adottare in condizioni ordinarie e di emergenza,

- la valutazione e messa a punto, in collaborazione con il MC, delle ulteriori misure di profilassi preventiva eventualmente necessarie e la definizione di specifiche prassi igieniche,
- la definizione di protocolli di intervento per la gestione dei casi di contagio durante la trasferta e/o al rientro del lavoratore e relative modalità di coordinamento con le Autorità competenti.

In considerazione del fatto che l'emergenza è ancora in fase di evoluzione, le misure generali di tutela e quelle specifiche adotattate dall'azienda saranno oggetto di verifica e monitoraggio dell'efficacia delle stesse e, laddove necessario, di aggiornamento/integrazione da parte del Datore di lavoro.

Per il reperimento delle informazioni sullo stato evolutivo dell'epidemia e sugli indirizzi utili a contenimento, si prevede la consultazione sistematica dei siti Istituzionali nel seguito indicati

- https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
- http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
- http://www.protezionecivile.gov.it/home
- http://www.regioni.it/newsletter/
- http://www.viaggiaresicuri.it

5.3 Ulteriori misure di tutela previste per contenimento della diffusione del contagio all'interno dell'azienda

Oltre a quanto già adottato dal Datore di Lavoro, di seguito si riportano le ulteriori misure di tutela che l'azienda deve porre in essere per la salvaguardia dei lavoratori:

- Favorire modalità di lavoro a distanza per i dipendenti;
- Dare disposizione ai lavoratori di limitare gli spostamenti solo nei casi strettamente necessari e per attività inderogabili, in conformità con quanto previsto con le vigenti disposizioni delle autorità locali competenti.

5.4 Dispostivi di protezione individuale

L'uso delle mascherine protettive (FFP2 o FFP3) è raccomandato solo in ambito sanitario o sociosanitario o in tutte quelle attività lavorative per le quali si prevede il contatto ravvicinato con pazienti o soggetti potenzialmente infetti, unitamente ad altri dispositivi di protezione quali guanti e occhiali. Non è invece consigliato laddove non espressamente previsto dalle autorità sanitarie e/o dalle valutazioni operate in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e il medico

competente. Tali dispositivi infatti possono determinare un inutile affaticamento respiratorio supplementare oltre ad essere potenziali sistemi di diffusione di ingiustificate preoccupazioni.

Al contrario, come indicato dal Ministero della Salute e dall'ECDC, rappresentano un utile strumento di protezione dalla fuoriuscita di aerosol potenzialmente contenenti agenti patogeni dalle vie respiratorie di soggetti già malati e dunque un corretto sistema di protezione contro l'ulteriore diffusione del contagio.

Quindi, almeno in questa fase, è stato ritenuto opportuno che indossino maschere protettive sul luogo di lavoro solo i soggetti con chiari sintomi di sindromi influenzali/respiratorie, solo finché non lascino il posto di lavoro per rientrare a casa e recarsi dal medico curante.

E' prevista inoltre la dotazione di guanti e maschere FFP2 per le squadre di primo soccorso e per gli operai in caso di operazioni che non consentono il mantenimento della distanza di sicurezza e non possono essere svolte diversamente.

Si precisa che l'uso delle mascherine deve essere sempre accompagnato dalle altre misure di igiene quali pulizia e disinfezione delle mani e delle superfici. La mascherina non può essere usata per più di un turno di lavoro e va sostituita quando si impregna di umidità. Non bisogna mai toccare la parte filtrante (né all'esterno, né all'interno) ma deve essere maneggiata per gli elastici o i lacci.

Al fine di garantire un uso corretto dei suddetti DPI, di seguito si riportano le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'OMS:

a) Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con una soluzione alcolica o con acqua e sapone;
b) Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina;
c) Durante il turno di lavoro evitare di togliere la mascherina mantenendola sempre indossata;
d) Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con una soluzione alcolica o con acqua e sapone;
e) Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso;
f) Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con una soluzione alcolica o con acqua e sapone.

5.5 Gestione Appaltatori/subappaltatori e Soggetti Terzi esterni all'azienda

Allo stato attuale non sono previsti rapporti con terzi esterni all'azienda che prevedano un contatto diretto. Nel caso si dovessero rendere necessarie, l'Azienda informa gli stessi (fornitori, visitatori, ecc.) mediante apposite comunicazioni/informative e cartellonistica sulle caratteristiche, i sintomi e i

sistemi di trasmissione del nuovo coronavirus e sulle norme comportamentali da osservare per aumentare i livelli di igiene, assicura inoltre la disponibilità di mezzi detergenti per le mani.

Preventivamente all'avvio delle attività dei nuovi appalti e per quelli in corso sarà pertanto previsto lo scambio di informative aggiuntive sulle corrette prassi igieniche e disposizioni ulteriori da osservare nelle aree interessate dall'appalto. Tali disposizioni costituiscono parte integrante del DUVRI, laddove previsto.

6 Gestione degli eventuali casi sospetti e/o di contagio

Secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute (circolare n. 7922 del 09 marzo 2020) è considerato caso sospetto:

"*Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria)* **e** *senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese(area in cui è segnalata tramissione locale*[4] *durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi";*
oppure
"*Una persona con qualsiasi infezione respiratoria acuta* **e** *che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 neii 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi";*
oppure
"*Una persona con infezione respiratoria acuta (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)* **e** *che richieda il ricovero ospedaliero (SARI)* ***e*** *senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica".*

Nel caso il Datore di lavoro dovesse venire a conoscenza di una delle suddette situazioni opererà le necessarie azioni di raccordo con le Autorità Sanitarie competenti e, a fronte degli esiti degli accertamenti operati dalle stesse, dovrà documentarsi sui contatti interni all'organizzazione aziendale del "caso sospetto", individuando le persone con cui tale soggetto ha interagito fisicamente e i locali frequentati ed adottare, di concerto con il medico competente, le misure finalizzate alla gestione del transitorio, avendo cura di tenere informati il RSPP e il RLS perché possano cooperare allo sviluppo delle eventuali ulteriori misure di prevenzione da adottare. Le informazioni di cui sopra saranno rese disponibili prontamente alle Autorità sanitarie.

Nel caso un lavoratore manifesti sintomi sospetti sul luogo di lavoro, gli addetti all'emergenza e al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già codificato nel Piano di emergenza, dovranno:

[4] *Secondo la classificazione dell'OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID-19 disponibili al seguente link* https://www.who.int/emergencies/disease/novel-corovirus-2019/situation-reports/

- Indossare la mascherina FFP2 e i guanti monouso;
- Far allontanare dalla stanza eventuali altri lavoratori;
- Far indossare al lavoratore che manifesta i sintomi la mascherina;
- Contattare il **numero verde del Ministero della salute 1500 o i numeri verdi regionali : 800.89.45.45 per la Lombardia e 800.118.800 per il Lazio;**
- Presidiare il locale fino al sopraggiungere degli Organismi di soccorso preposti, evitando azioni/contatti che possano favorire l'eventuale contaminazione di superfici e suppellettili e/o contagio di altre persone;
- Evitare di assumere comportamenti o diffondere notizie che possano favorire preoccupazioni eccessive o addirittura il panico tra il personale presente, anche in considerazione del fatto che la corretta adozione delle misure di prevenzione sarà molto efficace per la riduzione o addirittura l'annullamento delle possibilità di contagio.

Come da indicazioni del Ministero stesso, è opportuno evitare di recarsi direttamente presso le Strutture Ospedaliere per limitare la possibilità di diffusione del contagio.

7 Gestione degli interventi di sorveglianza sanitaria

Le attività di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 rappresentano, nella maggior parte dei casi, interventi differibili in quanto non rivolti a soggetti affetti da patologia, ma nello stesso tempo potrebbero costituire una occasione di diffusione del contagio, soprattutto se effettuate al di fuori di uno studio medico, come spesso avviene in questa attività.

Pertanto, al fine di mantenere il Servizio di Sorveglianza sanitaria, senza contribuire a generare situazioni di rischio, in accordo con il Medico Competnte sono stati adottate le seguenti misure organizzative:

- Sospensione degli accertamenti spirometrici con qualsiasi strumentazione effettuati, differendoli al prossimo controllo;
- Effettuazione delle visite mediche nel rispetto delle indicazioni precauzionali previste dalla Circolare n.5443 del 22 Febbraio 2020 per i Medici di medicina generale che prevedono:
    a) Evitare l'affollamento nella sala di attesa;
    b) Dotarsi di DPI: mascherina chirurgica, guanti e camice monouso in tutte le situazioni; maschera FFP2 ed occhialini/visiera in relazione alla tipologia dell'esame obiettivo condotto all'interno della visita, considerando le modalità di trasmissione del virus;
    c) Disinfettare le superfici con ipoclorito di sodio 0,1%, dopo pulizia con un detergente neutro;
    d) Smaltire rifiuti sanitari in contenitore immediatamente chiuso nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
    e) Laddove non sia disponibile un lavandino nello stesso ambiente in cui si effettuano le visite, si potrà fare uso di gel disinfettante;

f) Qualora il Medico ritenga che le suddette condizioni non possano essere rispettate nelle effettive condizioni di lavoro, l'attività deve essere sospesa.

Sarà altresì valutata, di concerto con il MC l'eventuale opportunità di slittamento delle date prefissate per l'effettuazione degli interventi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori non residenti nel comune in cui è inserita la sede di lavoro pur assicurando il rispetto delle scadenze degli obblighi normativi in materia.